

CXXXª TORNATA

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Gherardini) Pag. 6886

Oratori:

PRESIDENTE 6886

VOLPI, *ministro delle finanze* 6887

Congedi 6886

Disegni di legge (Approvazione di):

« Autorizzazione al Governo del Re a provvedere alla riforma della legislazione penale militare » 6889

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo all'assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde » 6890

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi » 6891

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile » 6893

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto Regio decreto-legge ai sottufficiali » 6896

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali » 6897

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia » 6901

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1926, n. 662, che modifica il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione alla città di Genova di 19 comuni contermini » 6901

« Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore » . 6904

« Norme per la creazione di istituti di cultura italiana all'estero » 6910

« Delega al Governo ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale » 6912

« Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica » . 6913

(Discussione di)

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume » . . . 6899

Oratori:

MAYER, *relatore* 6900VOLPI, *ministro delle finanze* 6900

« Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori » 6918

Oratori:

ANCONA, *relatore* 6918

SUPINO 6918

VOLPI, *ministro delle finanze* 6919

Relazioni (Presentazione di) 6889, 6919

Ringraziamenti 6886

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 6887, 6920

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, della aeronautica, dell'interno e delle corporazioni e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la guerra, per l'interno, per l'economia nazionale, per la giustizia ed affari di culto, per la marina e per le finanze.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE Hanno chiesto congedo i senatori: Di Frasso e Faelli per giorni 5, Mengarini per giorni 10, Sanarelli per giorni 15.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura di una lettera e di un telegramma pervenuti alla Presidenza.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

« Eccellenza,

« Non potrei altrimenti riassumere il tumulto dei sentimenti suscitati nell'animo mio e delle mie figlie dalla lettura della Sua magnifica commemorazione del nostro Caro, se non dicendo che essa ci ha fatto versare dolcissime lagrime, tanto viva emerge la figura dell'indimenticabile scomparso, attraverso le parole da Lei dettate, non soltanto da una mente superiore, ma altresì da un cuore nobilissimo capace d'intendere tutta la bellezza di quella grande Anima.

« Grazie dunque, Eccellenza; grazie per l'omaggio tributato alla sua memoria, per il conforto recato al nostro dolore.

« Voglia Ella rendersi interprete presso l'intera Assemblea della nostra riconoscenza, per le condoglianze di cui Ella ci dà comunicazione

con la Sua nobilissima lettera, e gradire; anche a nome delle mie figlie, l'espressione del più deferente ossequio.

« Devotissima e obbligatissima

« Fanny Luzzatto vedova Polacco ».

« Commossa espressione dell'animo mio riconoscente giunga all'Eccellenza Vostra un profondo ringraziamento per le nobili parole ieri pronunciate ad onorare la memoria del mio indimenticabile defunto consorte.

« Col massimo ossequio

« Tea Raggio Spinola ».

Commemorazione del senatore Gherardini.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Un altro lutto doloroso ci ha colpito colla improvvisa scomparsa, avvenuta ieri in Reggio Emilia, del marchese Gian Francesco Gherardini.

Di nobile, antica e patriottica famiglia reggiana, era nato colà il 10 novembre 1838: e, degno veramente dei suoi maggiori, si procacciò l'universale stima e simpatia dei suoi concittadini con la illuminata filantropia, onde seppe giovare ai bisognosi e dar vita e anima a nobili, generose iniziative. Nutrito di alti spiriti patriottici e conscio dei maggiori doveri che il censo e il lignaggio gli imponevano, accettò di buon grado cospicui uffici nelle amministrazioni locali, portandovi un pregevole contributo. La fiducia dei suoi concittadini lo volle rappresentante in Parlamento, dove sedette deputato per la XVI Legislatura dal 1886 al 1890, militando nel partito moderato.

Lo avevamo nostro collega dal 14 giugno 1900 e fu assiduo ai nostri lavori finchè la età e la salute glielo concessero.

Gian Francesco Gherardini ebbe l'animo nobile e generoso e fu insieme un cittadino benemerito.

Inviemo reverenti un commosso saluto alla sua salma ed esprimiamo le nostre più vive

condoglianze alla sua desolata famiglia (*approvazioni*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle nobili parole del Presidente in memoria del senatore Gherardini.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di procedere all'appello nominale.

REBAUDENGO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Battaglieri, Bellini, Beneventano, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonin, Bonzani, Borghese, Borròmeo, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Campello, Campostrini, Carissimo, Casati, Catellani, Cattaneo, Cesareo, Chersich, Cipelli, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Conci, Conti, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfrèdo, D'Ame-lio, D'Andrea, De Cupis, Del Pezzo, De Marinis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Fadda, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fracassi, Frola.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Gen-

tile, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giunti, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lanciani, Libertini, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Millo, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Palummo, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Podestà, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Sanminiattelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Sechi, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tecchio,, Thaon di Revel, Torraca, Treccani, Triangi.

Valerio, Valvassori Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1926, n. 608, concernente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte per il restante periodo del decennio 1923-1932 (N. 493) :

Senatori votanti	195
Favorevoli	179
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 495):

Senatori votanti	195
Favorevoli	182
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1926, n. 221, concernente il trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre (N. 504):

Senatori votanti	195
Favorevoli	181
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, concernente la espropriazione a favore del Regio demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini (N. 472):

Senatori votanti	195
Favorevoli	182
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazî doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre colonie (N. 503):

Senatori votanti	195
Favorevoli	179
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 15 aprile 1926, n. 661, che modifica

il regime doganale della seta artificiale (Numero 505):

Senatori votanti	195
Favorevoli	182
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, che istituisce una imposta sulla fabbricazione ed importazione di cartine e di tubetti di carta velina per sigarette (N. 506):

Senatori votanti	195
Favorevoli	179
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori (N. 525):

Senatori votanti	195
Favorevoli	180
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un collegio arbitrale per la decisione delle vertenze tra lo Stato e gli Enti anticipatori relativamente ai danni di guerra (N. 481):

Senatori votanti	195
Favorevoli	185
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provve-

dimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926 (N. 482):

Senatori votanti	195
Favorevoli	183
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 aprile, 1926, n. 687, che autorizza a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte sull'Ombrone a Torre Spadino, e delle relative rampe d'accesso, sul tronco stradale Grosseto-stazione Alberese, in provincia di Grosseto (N. 491):

Senatori votanti	195
Favorevoli	182
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, concernente provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania (N. 494):

Senatori votanti	195
Favorevoli	185
Contrari	10

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Rajna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAJNA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, che stabilisce i miglioramenti economici per il personale insegnante nelle Regie scuole medie professionali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rajna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Dorigo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DORIGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dorigo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re a provvedere alla riforma della legislazione penale militare » (N. 469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re a provvedere alla riforma della legislazione penale militare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 469).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla riforma della legislazione penale militare, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessità di coordinarla coi codici penali comuni e di informarla alla esperienza della recente guerra.

(Approvato).

Art. 2.

Il progetto del decreto che approva il nuovo testo delle disposizioni della legislazione penale militare sarà sottoposto all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari riunite insieme che hanno esaminato il presente disegno di legge.

I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati, membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimar-

ranno in carica fino all'espletamento del mandato.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo alla assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde » (N. 554).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo alla assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo all'assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera, da parte della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129, del 5 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduta la legge 15 luglio 1888, serie 3^a, numero 5546, sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio;

Veduti la deliberazione in data 29 marzo 1926 della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e il verbale 26 aprile 1926 dell'Assemblea dei soci della Cassa di risparmio e di anticipazioni di Voghera;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente, composta di numero cinque articoli, con la quale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, a mezzo della sua amministratrice Commissione di beneficenza in Milano, rileva ed assume definitivamente, a norma dell'art. 2 del suo Statuto, l'esercizio della Cassa di risparmio e di anticipazioni del circondario di Voghera nella sua intera zona attuale d'azione, e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti o di quant'altro di spettanza della Cassa di risparmio del circondario di Voghera, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive senza eccezioni con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Art. 2.

Il trapasso dei beni e di ogni attività e passività di cui all'articolo precedente, dalla Cassa di risparmio di Voghera a quella delle provincie lombarde sarà effettuato in esenzione da tasse di registro ed ipotecarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BELLUZZO
VOLPI

CONVENZIONE

Art. 1.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, a mezzo della sua amministratrice Commissione centrale di beneficenza in Milano, rileva ed assume definitivamente, a norma dell'art. 2 del suo statuto, l'esercizio della Cassa di risparmio e di anticipazioni del circondario di Voghera nella sua intera zona attuale di azione, e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della Cassa di risparmio del circondario di Voghera, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive senza eccezioni con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Art. 2.

Per le sedi comprese nella zona indicata all'art. 1 sarà mantenuta la denominazione di « Cassa di risparmio di Voghera » col sottotitolo di « Filiale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde costituirà in Voghera una speciale commissione di sconto per la zona suddetta.

Art. 3.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, coll'estendere la propria azione alla zona di azione della Cassa di risparmio di Voghera, s'impegna di assegnare in opere di beneficenza

e di pubblica utilità, a norma dell'art. 69 del suo Statuto, nella zona suddetta, parte degli eventuali utili tenuto conto dei risultati dell'esercizio della zona medesima.

Art. 4.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde si assume l'obbligo di rispettare i diritti quesiti di organico, e di pensione dagli attuali impiegati e salariati della Cassa di risparmio di Voghera che risultino in pianta stabile secondo uno stato che sarà allegato dal Regio Commissario all'atto della presa di possesso, esclusi quegli impiegati e salariati che risultassero responsabili di azioni compiute contro l'azienda, che, a termini dell'art. 1, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde rileva ed assume.

Art. 5.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde rileverà tutte le attività e passività della Cassa di risparmio ed anticipazioni di Voghera e ne assumerà l'esercizio con tutte le necessarie operazioni di consegna non appena la presente convenzione diverrà esecutiva nei modi di legge.

Visto d'ordine di S. M. il Re

Il ministro dell'economia nazionale

F.to: BELLUZZO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi » (N. 429).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del

Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi.

Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 5 luglio 1925, n. 1117, col quale venne istituito un Comitato superiore per le decisioni relative all'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi ;

Visto il Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1935, che ha soppresso a datare dal 1° gennaio 1926 la Direzione superiore delle costruzioni del genio militare ;

Considerata l'opportunità, in seguito alla cessazione, per effetto del citato Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1935, della carica di direttore superiore delle costruzioni del genio militare, che a far parte del suindicato Comitato superiore sia chiamato, per la Amministrazione della guerra, in sostituzione del direttore superiore predetto, l'ufficiale generale che ricopre la carica di direttore generale del genio presso l'Amministrazione centrale ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1926 la lettera b) dell'art. 1 del Regio decreto 5 luglio 1925, n. 1117, è modificata come segue :

b) l'ufficiale generale direttore generale del genio militare per l'Amministrazione della guerra ;

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile » (Numero 448).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile, già vigenti nel Regno.

*Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 febbraio 1926, n. 36.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 ;
Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per il rimanente periodo di validità sono estesi al territorio della città di Fiume la legge 13 luglio 1911, n. 745, il regolamento per la sua applicazione approvato con Regio decreto 12 gennaio 1913, n. 107, il Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211 e tutte le disposizioni ancora in vigore che abbiano apportato aggiunte o modificazioni ai detti provvedimenti legislativi e regolamentari.

Art. 2.

Il requisito della nazionalità italiana delle persone fisiche o giuridiche quando sia richiesto dalle disposizioni estese col presente decreto, potrà essere accertato al momento della liquidazione per quanto riguarda il pagamento dei compensi, ed entro il termine prescritto per lo scarico delle bollette di temporanea importazione in franchigia per ciò che si riferisce alla franchigia dei dazi doganali.

Art. 3.

Ogni obbligo prescritto dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dal regolamento per la sua applicazione, che presupponga l'esistenza di ordinamenti od istituti non ancora stabiliti od entrati in funzione nel territorio della città di Fiume s'intenderà adempiuto purchè siano applicate le corrispondenti disposizioni vigenti nel territorio.

Il ministro delle comunicazioni nell'esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 7 del presente decreto dichiarerà insindacabilmente quali siano le disposizioni da ritenersi corrispondenti agli effetti del precedente comma.

Art. 4.

Le disposizioni relative ai benefici spettanti per la riparazione e trasformazione di navi mercantili s'intendono estese a decorrere dalla data dell'annessione del territorio della città di Fiume.

Le domande di ammissione ai detti benefici per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 5.

Per provvedere all'applicazione del presente decreto saranno stanziati nel bilancio del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26 le seguenti somme in aggiunta a quelle già stanziati in forza dell'art. 10 del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, e provvedimenti successivi:

1 ^o) Capitolo 22 :		
a) in conto competenza	L.	1,500,000
2 ^o) Capitolo 24 :		
a) in conto competenza	»	300,000
b) in conto residui	»	200,000
		200,000
	Totale	L. 2,000,000
		2,000,000

Art. 6.

Sono altresì estesi al territorio della città di Fiume il decreto luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369, per la parte tuttora vigente ed i Regi decreti-legge 7 giugno 1923, n. 1325, e 16 dicembre 1923, n. 2794.

Cessano contemporaneamente di avere effetto le disposizioni vigenti nel territorio per la materia regolata dai provvedimenti estesi col presente decreto.

Art. 7.

Il ministro delle comunicazioni è autorizzato ad emanare le disposizioni che saranno ritenute necessarie per l'applicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà dal Nostro ministro proponente presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto Regio decreto-legge ai sottufficiali » (N. 475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto Regio decreto-legge ai sottufficiali ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 475).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della

Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del citato Regio decreto-legge sono estese ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

(Approvato).

Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, 29 e 30 del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, col quale fu approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1055, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e Ministro segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ufficiale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, nel cui riguardo sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente, che venga annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso al Re, rimane nella posizione in cui fu costituito dal detto provvedimento fino a quando non siano esauriti le procedure e i giudizi da rinnovarsi in seguito all'annullamento e il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato sostituisce il precedente a tutti gli effetti con la medesima decorrenza.

Per la rinnovazione delle procedure o dei giudizi l'ufficiale sarà considerato come dipendente dalle autorità gerarchiche da cui dipendeva quando ebbero a svolgersi i procedimenti amministrativi che portarono all'atto annullato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di Assicurazione e Previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali » (N. 541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di Assicurazione e Previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali ».

Pregho l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897 che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di Assicurazione e Previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i Ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 129 del 5 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali ;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fare assumere all'Istituto predetto le funzioni demandategli coi citati decreti-legge ;

Visto il parere del Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Comunicazioni di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I versamenti di cui all'art. 9 lett. a) b) del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, da eseguirsi direttamente dai titolari degli uffici secondari e dai ricevitori postali e telegrafici o con prelievo dalle cauzioni esistenti a norma dell'art. 3 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, o con ritenuta sugli arretrati di retribuzione debbono essere compiuti integralmente entro il 30 giugno 1926.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1926 tutte le cauzioni individuali sono svincolate, eccettuate quelle che debbono restare ancora a garanzia delle gestioni per le prescrizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, o per debiti o pendenze in precedenza accertati od in corso di accertamento.

La determinazione delle cauzioni che non possono essere svincolate deve essere fatta con decreto del ministro delle Comunicazioni da notificare entro il 30 giugno 1926 ai titolari ed alle Amministrazioni cui spetta cancellare il vincolo cauzionale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1926 subentra la garanzia collettiva della Cassa mutua di cui all'art. 2, lett. a) del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, anche per le gestioni sino al 30 giugno 1926 in corrispondenza alle cauzioni svincolate e limitatamente per ciascun titolare alla effettiva eccedenza di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168.

Le indennità di cauzione su tali eccedenze spettano dalla stessa data alla Cassa mutua, e sono versate dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a norma dell'art. 23 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, per ciascuna gestione fino a quando non sia intervenuto decreto di definitivo scarico a tutto giugno 1926 da parte della Corte dei conti.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1926 i titolari degli uffici sono tenuti a corrispondere un contributo mensile di lire 3 per gli uffici secondari e ricevitorie di 1ª classe, di lire 2,50 per le ricevitorie di 2ª classe e di lire 1 per quelle di 3ª, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire ulteriori contributi a norma dell'art. 9 lett. d) del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Quando le eccedenze di cui all'articolo precedente siano rappresentate totalmente o parzialmente da ipoteca o fideiussione, i titolari sono tenuti a corrispondere alla Cassa mutua anche un contributo annuo pari al due per cento del valore della parte stessa, fino a quando

non sia intervenuto decreto di definitivo scarico per le gestioni fino a tutto giugno 1926.

Art. 5.

Le somme di cui agli art. 3 e 4 non fanno parte dei conti individuali di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e costituiscono sui relativi interessi un fondo di garanzia per la Cassa mutua.

Fino a quando non siano emessi tutti i decreti di scarico per le gestioni anteriori al 1° luglio 1926, il fondo è destinato esclusivamente a garanzia delle gestioni stesse.

Art. 6.

Per le somme di cui all'art. 24 lett. a) b) c) del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, possono essere autorizzate altre forme di impiego con decreto del ministro delle Comunicazioni di concerto col ministro delle finanze.

La disponibilità delle somme di cui alla lettera c) dell'articolo stesso è determinata alla chiusura di ogni esercizio in confronto alle previsioni per l'esercizio successivo.

Art. 7.

Con decreto del ministro delle Comunicazioni possono:

- a) essere comprese nell'annuo riparto della somma di cui all'art. 23 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37 anche le gestioni di cui all'art. 2 lettera e) dello stesso Regio decreto;
- b) essere determinate, e successivamente variate le indennità e le diarie di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Art. 8.

Le concessioni di pubblicità fatte all'Istituto nazionale degli orfani del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche anteriormente al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, possono essere mantenute in vigore sino alle rispettive scadenze, a condizione che le relative sub-concessioni ed i relativi contratti siano dal ministro delle Comunicazioni riconosciuti conformi agli interessi dell'Istituto, siano dall'Istituto e dai sub-concessionari esibite nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente decreto le contabilità documentate

degli introiti dall'inizio a tutto il 31 marzo 1926 e siano regolati i corrispondenti versamenti nel termine che sarà fissato dal ministro.

Il provvedimento col quale il ministro accorda o nega il riconoscimento delle sub-concessioni o dei contratti è insindacabile, a norma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584.

In caso di mancato riconoscimento il ministro ha facoltà di consentire ulteriori sub-concessioni o contratti, fino alla scadenza delle concessioni già accordate all'Istituto, riservandosi l'approvazione delle relative condizioni. Per le concessioni a tempo indeterminato, la durata è fissata dal ministro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto: *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume » (N. 439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926,

n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano cinque per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume.

Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 19 marzo 1926, n. 65.

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tesoro è autorizzato a cambiare i titoli del debito pubblico prebellico ungherese, già ritirati a sua cura, con titoli del consolidato 5 per cento, in ragione di lire 40 di rendita italiana per cento corone di rendita annua ungherese, nei limiti delle quote attribuite dalla Commissione delle riparazioni all'ex Stato di Fiume.

I titoli da ammettere al cambio sono i seguenti:

1) Prestito in rendita 4 per cento oro fiorini, godimento 1° gennaio-1° luglio;

2) Prestito in rendita 4 e mezzo per cento dell'anno 1913 in corone, marchi, franchi e lire sterline, godimento 1° aprile-1° ottobre;

3) Prestito in rendita 4 e mezzo per cento ammontabile, dell'anno 1914, in corone, marchi, franchi e lire sterline, godimento 1° marzo-1° settembre;

4) Prestito in rendita 4 per cento in corone (varie emissioni anteriori al 1° agosto 1914), godimento 1° giugno-1° dicembre;

5) Prestito in rendita 4 per cento dell'anno 1910 in corone, marchi, franchi e lire sterline, godimento 1° marzo-1° settembre;

6) Obbligazioni per l'affrancatura del suolo ungherese 4 per cento in fiorini, dell'anno 1889, godimento 1° maggio-1° novembre.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole semestrali dei titoli ungheresi appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1 e che vengono ammesse al cambio sarà fatto esclusivamente nel Regno e limitatamente a quelle scadute dopo il 26 luglio 1921, data dell'entrata in vigore del Trattato di pace del Trianon, in ragione di centesimi 40 di lira per ogni corona austro-ungarica.

I titoli appartenenti alla rendita ungherese, indicata al n. 1 del precedente articolo, saranno cambiati al ragguaglio di lire centoquindici di rendita italiana per cento franchi oro di rendita annua ungherese e le cedole dei titoli stessi, scadute dopo il 26 luglio 1921, saranno pagate in ragione di lire 1.15 per ogni franco oro.

Art. 3.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni, tanto nello stato di consistenza dei debiti dello Stato, quanto nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio corrente e per quelli successivi, pel pagamento delle cedole scadute dei titoli suddetti, pel cambio di essi, per le relative spese e pel pagamento delle cedole del consolidato 5 per cento proveniente dalla conversione.

Lo stesso ministro delle finanze, con suoi decreti, stabilirà le modalità e le condizioni delle

operazioni previste in questo decreto e la data d'inizio di esse.

Art. 4.

Gli atti per le operazioni di conversione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MAYER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Mi permetto solo di raccomandare all'onorevole ministro delle finanze che sia provveduto alla disposizione del decreto che porta la data del 4 marzo 1926. E non ho da aggiungere altro.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta la raccomandazione dell'onorevole senatore Mayer.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione su questo disegno di legge è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia » (N. 258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia ».

Prego il senatore, segretario, onor. Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 6 novembre 1924, n. 1830, che ha stabilito il divieto di esportazione per le traversine di cerro e di faggio, per ferrovia.

Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1830.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge del 28 agosto 1924, n. 1320, e del 25 settembre 1924, numero 1462;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di esportazione delle traversine di legno per ferrovie, stabilito dalla tabella B annessa al Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, per quelle di quercia-rovere e di quercia-farnia, è esteso alle traversine di cerro ed a quelle di faggio.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
NAVA
CIANO

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1926, n. 662, che modifica il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione alla città di Genova di 19 comuni contermini. » (N. 485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, che modifica il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione alla città di Genova di 19 comuni contermini ».

Prego il senatore, segretario, onor. Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, che modifica il Regio

decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione alla città di Genova di 19 comuni limitrofi.

Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 97 del 27 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, con cui i comuni di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, San Pier d'Arena, San Quirico, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri sono stati uniti al comune di Genova;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare, in sostituzione degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, norme per l'attuazione dell'unione dei comuni suddetti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, sono abrogati.

Art. 2.

Per l'attuazione dei provvedimenti resi necessari per l'applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, è data facoltà al ministro per l'interno di nominare un commissario straordinario, il quale, entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto, anche in deroga dell'art. 118 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, compirà tutti gli atti intesi a dare piena esecuzione alla decretata aggregazione.

A tale effetto, il commissario straordinario provvederà all'accertamento della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dei comuni aggregati, nonchè dei singoli bilanci, alla sistemazione e fusione dei rapporti emergenti da tale situazione, all'inquadramento dei dipendenti (impiegati e salariati) di tutti i comuni aggregati in unica pianta organica, adeguando il numero dei posti alle esigenze dei servizi del comune unificato.

Provvederà altresì al coordinamento e alla unificazione dei servizi pubblici dei comuni medesimi, con facoltà di procedere al riordinamento e all'incremento di essi, per mettere in armonia la loro efficienza alle maggiori esigenze ed alle necessità di sviluppo del nuovo organismo comunale conseguente alla disposta aggregazione di comuni ed alla esecuzione delle opere attinenti a tali servizi.

Art. 3.

È demandata al commissario straordinario la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di tutti i lavori, provviste e forniture aventi attinenza agli scopi indicati all'art. 2 del presente decreto.

A tale effetto, intesa la Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto, il commissario straordinario formerà un bilancio speciale di cui le entrate saranno costituite dalle attività all'uopo disponibili per i singoli servizi nei bilanci di ciascuno dei comuni interessati, e da eventuali concorsi, contributi e sussidi.

Per gli scopi di cui sopra ha pure facoltà di contrarre mutui e di stipulare operazioni finanziarie con impegni di garanzie del comune di Genova e degli altri comuni ad esso aggregati.

Art. 4.

I provvedimenti demandati alla competenza del commissario straordinario saranno adottati mediante deliberazioni nel modo e nelle forme prescritte per le deliberazioni dei Consigli comunali, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le deliberazioni sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.

Fino a tanto che l'aggregazione dei comuni non sarà effettuata, restano ferme nei commissari incaricati della temporanea amministrazione di essi le attribuzioni non demandate con il presente decreto al commissario straordinario.

Art. 6.

Per l'adempimento del mandato affidatogli, il commissario straordinario sarà coadiuvato da una Commissione assistita dal prefetto o da un suo delegato e costituita dai commissari di ciascuno dei comuni interessati.

La Commissione anzidetta, a richiesta del commissario straordinario o per determinazione della maggioranza dei rappresentanti che la compongono, avrà il compito di promuovere, studiare e coordinare le proposte, i provvedimenti e le riforme attinenti alla unione dei comuni interessati.

Quando ne sia il caso, alla Commissione potranno essere aggregati di volta in volta tecnici od altri esperti da designarsi dal prefetto.

Art. 7.

In difetto delle deliberazioni di cui all'articolo precedente od in caso di dissenso in materia di singoli provvedimenti tra il commissario straordinario e la maggioranza dei rappresentanti dei comuni, provvederà con decreto motivato il prefetto, intesa la Giunta provinciale e amministrativa.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 8.

Il bilancio preventivo formato dal commissario straordinario sarà sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Entro tre mesi dal compimento della gestione del commissario, questi presenterà al prefetto il conto consuntivo corredato dei documenti giustificativi, che sarà approvato dal Consiglio di prefettura nei modi prescritti per i conti consuntivi comunali.

Art. 9.

Il servizio di tesoreria del commissario straordinario potrà essere disimpegnato dal tesoriere comunale della città di Genova, il quale ne assumerà e curerà la gestione alle medesime condizioni prescritte per il servizio di tesoreria del comune di Genova, con obbligo di adeguato aumento della cauzione in conformità delle disposizioni anzidette.

Art. 10.

Per il disimpegno delle sue funzioni il commissario straordinario si avvarrà dell'opera del personale stipendiato e salariato dipendente dai comuni interessati, d'accordo con le amministrazioni dei comuni stessi, intesa la Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 11.

Per il licenziamento del personale dipendente da riduzione di posti, e per la dispensa di esso dal servizio, saranno applicate, tanto per le modalità quanto per il trattamento economico, le norme previste dal Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 12.

Per gli anni 1926 e 1927 nulla sarà innovato all'ordinamento delle scuole elementari ed al trattamento economico del personale insegnante e dirigente delle scuole medesime dei comuni aggregati a quello di Genova, che conservano l'autonomia scolastica.

Entro l'anno 1927, l'amministrazione comunale di Genova provvederà alla sistemazione di detto personale per gli anni successivi.

Art. 13.

Per l'anno 1926 nei comuni aggregati a quello di Genova continueranno a funzionare le amministrazioni delle Congregazioni di carità e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quali si trovano attualmente costituite.

Art. 14.

È pure in facoltà del commissario straordinario di disporre la revisione e la risoluzione

dei contratti e delle convenzioni comunali attinenti a pubblici servizi, nonchè il riscatto dei servizi stessi, quando ciò sia reso necessario per la unificazione, il riordinamento e l'incremento dei servizi medesimi.

Il riscatto dei servizi avrà luogo in conformità delle condizioni contrattuali e delle convenzioni regolatrici, anche in deroga delle norme della legge 29 marzo 1903, n. 103, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, e del relativo regolamento.

In caso di risoluzione o di riscatto, qualunque eventuale controversia sarà definita, nonostante patto in contrario, da un collegio arbitrale di 3 membri, costituito dal presidente della Corte di appello di Genova o da un consigliere da lui designato e dai rappresentanti dell'azienda o dell'amministrazione che ha la gestione del pubblico servizio e dal commissario straordinario.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare con successivo decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, tutte le norme complementari, integrative e di esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
FEDERZONI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore » (N. 467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1921, numero 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore, introducendo le seguenti modificazioni :

Art. 1.

I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione restano in ufficio per quattro anni, ma al compimento del primo biennio dieci di essi scadono per sorteggio.

Trascorso il quadriennio, la stessa persona non potrà essere di nuovo nominata a far parte del Consiglio superiore suddetto se non sia passato almeno un anno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno 13 consiglieri.

Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti circa il Consiglio superiore predetto.

Art. 2.

L'articolo 2 del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2028, è sostituito dal seguente :

« Il Senato accademico delle università è composto :

- a) del rettore che lo presiede ;
- b) dei presidi delle facoltà e dei direttori delle scuole che costituiscono l'Università ».

Art. 3.

Il Consiglio della Scuola di farmacia si compone, di regola, del direttore che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Scuola e dei professori di ruolo di materie comuni alla Scuola di farmacia e ad altre Facoltà, anche se, per l'insegnamento di tali materie, nella Scuola di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico.

Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potrà essere aggregato alla facoltà di scienze, quando ciò sia previsto nello statuto della università interessata.

Art. 4.

All'articolo 2 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto il comma seguente :

« I professori di ruolo che intendano prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle designazioni di cui ai commi precedenti riguardanti il concorso stesso. I professori o i cultori che fanno parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione non possono essere designati a far parte della Commissione giudicatrice predetta ».

Art. 5.

I commi primo e terzo dell'articolo 4 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti :

« Quando trattasi di provvedere a cattedre di facoltà e scuole speciali che non appartengano a quelle indicate nei commi 2° e 3° dell'articolo 2 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, indica da quali facoltà, scuole o Istituti debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti ».

« La Regia scuola di architettura di Roma prende parte alle designazioni per le scuole d'ingegneria. Alle designazioni per la scuola di architettura predetta prendono parte, oltre la scuola stessa, le scuole d'ingegneria. Gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le facoltà di lettere e filosofia. Queste ultime facoltà partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero ».

All'articolo 4 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto il seguente comma :

« Il ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore, può chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di facoltà o scuole alle quali non appartenga la cattedra messa a concorso. In tal caso i professori predetti procedono alle designazioni insieme con le Facoltà o scuole a cui appartiene la cattedra ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 92 del Regio decreto 30 settembre 1923, numero 2102, è sostituito dal seguente :

« Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a Università o Istituti, Regi o liberi e viceversa. I professori degli Istituti superiori di magistero pareggiati potranno tuttavia essere trasferiti solo quando trovinsi nelle condizioni stabilite dall'articolo 52 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604 ».

Art. 7.

È in facoltà dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di università o di istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, quando trattasi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il ministro per la pubblica istruzione e il ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal ministro per la pubblica istruzione e dal ministro da cui dipende l'ufficiale, e può in qualunque

momento essere revocato, salvo il diritto di chi è investito dei due uffici di optare per uno di essi.

Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualità, una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il ministro per la pubblica istruzione potrà collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, altrimenti cessa dall'ufficio di professore.

Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato.

Finchè l'ufficiale è in servizio effettivo percepisce lo stipendio di professore ridotto ad annue lire 6000.

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore dal 16 ottobre 1925.

Art. 8.

A chiunque ricopra un ufficio comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente non può essere affidato più di un incarico d'insegnamento retribuito.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 17 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, per quanto riguarda il conferimento d'incarichi di insegnamento a professori di ruolo.

Il presente articolo ha vigore dal 16 ottobre 1926.

Art. 9.

La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari.

Art. 10.

All'articolo 32 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito il seguente :

« Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facoltà o scuola nella quale le tasse siano più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facoltà o scuola a cui hanno fatto passaggio.

« Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Università la differenza anzidetta è pagata all'università o Istituto ove lo studente si trasferisce ».

Nell'articolo 36 del precitato decreto sono soppresse le parole : « ed amministrative » e « Regie ».

Art. 11.

All'articolo 70 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'articolo 13 del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; è sostituito il seguente :

« Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

« Riassunti del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per conoscenza ».

La presente disposizione avrà vigore anche per il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25.

Art. 12.

Presso l'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » in Milano è istituita una scuola per promuovere studi e ricerche scientifiche sugli anormali psichici e per la preparazione del personale insegnante e assistente degli anormali stessi.

Detta scuola è a totale carico dell'ente promotore.

Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento di detta scuola saranno approvate con decreto Reale.

Art. 13.

Le autorità accademiche e i professori delle Università e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle università e degli istituti.

Art. 14.

A decorrere dal 10 febbraio 1926 l'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione è sciolto.

Art. 15.

Per i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto non è consentita l'istituzione di università o istituti superiori di qualsiasi tipo, di facoltà o scuole, di istituti superiori di magistero Regi o pareggiati, salvo l'approvazione delle proposte di variazione agli statuti rassegnate regolarmente al ministro entro il termine di cui all'articolo 19 del presente decreto.

Sarà inoltre consentita la istituzione di nuove facoltà o scuole presso la Regia università di Bari e di una facoltà di medicina nella libera Università di Ferrara, con le norme stabilite dal Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.

Art. 16.

La decorrenza delle nuove nomine a qualsiasi titolo effettuate a professore universitario per l'anno scolastico 1925-26 potrà prorogarsi al 16 marzo 1926.

La facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione con l'articolo 5, comma 2º del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, è prorogata al 16 marzo 1926.

Art. 17.

All'articolo 11 del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2028, è aggiunto il seguente inciso :

« salvo il caso previsto dell'ultimo comma dell'articolo 23 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 744 ».

Art. 18.

L'articolo 50 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente :

« I professori italiani regnicoli e non regnicoli, che insegnarono quali professori ordinari in Istituti d'istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica, qualora siano stati nominati professori nelle Regie Università o nei Regi Istituti d'istruzione superiore del Regno, hanno diritto ad avere computato tale insegnamento, agli effetti dell'anzianità quali professori, nei riguardi del grado e dello stipendio, a datare dalla loro nomina nelle Regie università o nei Regi istituti superiori del Regno.

« Agli effetti anzidetti la qualità di professore ordinario negli Istituti d'istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica s'intende acquisita alla scadenza del triennio dalla nomina a straordinario negli istituti stessi ».

Art. 19.

Il termine per la presentazione delle proposte di modificazioni agli statuti delle università e degli istituti superiori, stabilito dell'articolo 62 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è prorogato al 31 gennaio 1926.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente disposto, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero » (N. 532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 532*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'opera di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e di sviluppo delle relazioni intellettuali coi paesi stranieri, il Governo del Re provvede, oltre che con le istituzioni scolastiche previste e regolate dalla legge 18 dicembre 1910, n. 867, promuovendo e sussidiando istituti di cultura che siano ordinati e funzionino secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

L'azione dello Stato ai fini sopradescritti è esercitata dal ministro degli affari esteri, il quale per quanto si riferisce alla struttura e alla funzione tecnica di detti Istituti prende gli accordi col ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

Gli Istituti di cultura che sorgeranno per effetto dell'applicazione degli articoli precedenti,

potranno essere secondo l'opportunità, o esclusivamente italiani (tipo A) o misti (tipo B) cioè costituiti d'una sezione italiana e della sezione straniera del luogo in cui avranno sede.

(Approvato).

Art. 4.

Tanto le sezioni italiane degl'Istituti del tipo B quanto gl'Istituti del tipo A saranno diretti al duplice fine di diffondere la cultura italiana e di acquistare e dimostrare la conoscenza della cultura straniera:

a) con corsi di lezioni e con cicli di conferenze;

b) con la pubblicazione di studi riguardanti l'Italia e la storia, il pensiero e l'arte del Paese straniero, nonché di una Rivista o Bollettino in cui, oltre all'illustrazione di aspetti e manifestazioni della cultura italiana e straniera, sia dato ampio ragguaglio e notiziario anche del movimento economico e industriale;

c) favorendo traduzioni di opere italiane;

d) fornendo informazioni e facilitando ricerche relative agli indicati argomenti;

e) promuovendo gli scambi e le intese intellettuali tra l'Italia e i Paesi stranieri.

Gl'Istituti di cultura saranno altresì consultati e adoperati dalle Regie Rappresentanze all'estero per tutti i problemi relativi alla diffusione del libro italiano e alle affermazioni dell'opera lirica, drammatica e figurativa italiana all'estero e sulle proposte di conferimento di borse di studio per l'Italia a studenti stranieri.

(Approvato).

Art. 5.

A dirigere gl'Istituti di cultura italiana all'estero e le sezioni italiane degl'Istituti del tipo B dovranno essere chiamati studiosi di chiara fama preferibilmente di grado universitario.

Essi saranno coadiuvati da almeno un altro studioso possibilmente di grado universitario o di scuola media preferibilmente fornito dell'abilitazione alla libera docenza.

Gl'Istituti si varranno altresì di laureati e professori italiani che abbiano ottenuto dal Governo e da altri Enti italiani una borsa di studio di perfezionamento all'estero e abbiano pre-

scelto la città in cui gl'Istituti hanno sede o vi siano inviati a norma dell'art. 33 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per eventuali corsi pratici di lingua italiana preparatori a corsi superiori gl'Istituti potranno valersi del personale delle scuole italiane del posto o, in mancanza, d'insegnanti che il Ministero potrà mettere a disposizione.

(Approvato).

Art. 6.

Gl'istituti di cultura rilasceranno attestati e diplomi di studio e di esame secondo i vari gradi dell'insegnamento impartito.

(Approvato).

Art. 7.

Gl'Istituti di cultura dovranno essere corredati di tutti i mezzi bibliografici necessari e disporre di locali decorosi adatti al compimento delle loro varie funzioni e di adeguato personale di segreteria e d'ordine.

(Approvato).

Art. 8.

La fondazione di Istituti di cultura italiana all'estero sarà promossa dal ministro degli affari esteri di concerto con quello delle finanze e sarà affidata di preferenza alle Università del Regno di cui essi formeranno parte integrante, nel qual caso la fondazione sarà promossa di concerto anche col ministro per la pubblica istruzione, oppure a Enti privati aventi il fine di stringere rapporti culturali coi Paesi stranieri.

(Approvato).

Art. 9.

Ogni Istituto italiano di cultura avrà un proprio statuto e regolamento che, su parere della Regia rappresentanza all'estero, dovrà ottenere l'approvazione dei ministri degli affari esteri, delle finanze e della pubblica istruzione.

In detto statuto sarà determinato con apposita tabella il ruolo del personale di cui all'articolo 7 e il numero degl'insegnanti di cui all'art. 5 e saranno altresì determinate le rispet-

tive competenze, l'indennità e la rifusa di cambio.

(Approvato).

Art. 10.

Ogni anno il direttore dell'Istituto invierà pel tramite e col parere della Regia rappresentanza al ministro degli affari esteri, che la comunicherà al ministro della pubblica istruzione e all'Ente fondatore, una relazione su tutta l'opera svolta dall'Istituto.

Tale relazione dovrà essere approvata dai due ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 11.

Il contributo dello Stato sarà proporzionato agli oneri che l'Ente fondatore dovrà sostenere per l'impianto e il funzionamento dell'Istituto.

Esso sarà rappresentato in parte dagli stipendi e dalle indennità dovuti al personale appartenente ai ruoli governativi messo a disposizione, in parte da sussidi in danaro.

L'Ente fondatore terrà una gestione separata dell'Istituto di cultura, il cui rendiconto sarà sottoposto all'approvazione dei ministri degli affari esteri, delle finanze e della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 12.

I professori appartenenti ai ruoli universitari saranno forniti dalle Università così agli Istituti da esse fondati come a quelli fondati da altri Enti.

Essi rimarranno nel proprio ruolo: alla supplenza si provvederà nei modi previsti dall'articolo 4 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1585, e la relativa spesa sarà a carico del Ministero degli esteri.

Per i professori appartenenti ai ruoli dei Regi Istituti medi d'istruzione varranno le stesse norme che regolano la loro destinazione alle scuole medie dello Stato all'estero.

(Approvato).

Art. 13.

Il contributo dello Stato agli Enti fondatori per l'impianto e il funzionamento degli Istituti

tuti di cultura italiana all'estero, comprendente le spese di cui ai precedenti articoli 11 e 12 sarà stabilito volta per volta con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri di concerto con quello delle finanze e con quello della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 14.

Gl'Istituti di cultura italiana esistenti dovranno uniformarsi, per ottenere il contributo dello Stato, alle disposizioni della presente legge.

Gli Enti che ne assumeranno il patrocinio e ne cureranno l'ordinamento, nella scelta del personale daranno la preferenza a coloro che vi abbiano prestato opera lodevole e siansi resi particolarmente benemeriti del progresso dell'istituzione.

Comunque tutte le nomine del personale da assegnarsi agl'Istituti di cultura all'estero dovranno ottenere il gradimento del ministro degli affari esteri.

(Approvato).

Art. 15.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri i fondi necessari per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Delega a Governo ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale » (N. 535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo di emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 535).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1°) a modificare ed integrare le disposizioni vigenti in materia di privative per invenzioni industriali, per marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio e per disegni e modelli di fabbrica, raccogliendo all'uopo in un unico testo le norme dirette a determinare gli oggetti ed i soggetti di tali privative, le condizioni e le formalità per conseguirle e per mantenerle in vigore, la misura delle tasse dovute, la durata delle privative, le modalità ed i limiti d'uso, le cause di nullità, di annullamento, di decadenza, di espropriazione, per ragioni di difesa nazionale o di pubblica utilità, le condizioni per la licenza obbligatoria, le forme e gli effetti della trasmissione dei diritti di privativa, le sanzioni penali e le misure cautelari;

2°) a coordinare le nuove disposizioni con quelle delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di proprietà industriale, e con quelle sulla stessa materia contenute in altre leggi;

3°) ad emanare le norme dirette ad agevolare le invenzioni industriali e quelle dirette a favorire le invenzioni scientifiche.

(Approvato).

Art. 2.

Nel progetto del decreto che provvederà alla riforma delle disposizioni sulla proprietà industriale, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dell'Economia nazionale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1926

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica » (N. 484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657 che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657 che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica.

Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, ed il regolamento relativo con le successive modificazioni ;

Visto il Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627 ;

Visto il Regio decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1270 ;

Visto il Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il Testo Unico sulle pensioni civili e militari e successive modificazioni ;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, relativa alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza ;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere per indilazionabili esigenze della Regia aeronautica e sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato e ministrosegretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È data facoltà al ministro per l'aeronautica di collocare in congedo speciale ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica, appartenenti al personale navigante, i quali intendano prestare, in qualità di piloti, l'opera propria presso ditte o Società civili nazionali di navigazione aerea o di trasporti aerei o esercenti scuole di pilotaggio quando il ministro medesimo ritenga, a suo insindacabile giudizio, che le ditte o società di cui sopra abbiano, in considerazione della loro organizzazione, delle linee gestite e dei fini da raggiungere, una particolare importanza per lo sviluppo della navigazione aerea nazionale.

Art. 2.

Il collocamento in congedo speciale potrà essere accordato per la durata massima di un anno, in seguito a domanda degli interessati, corredata dalla richiesta della ditta o società indicate nell'articolo precedente, mediante decreto ministeriale, qualora trattisi di ufficiali, con semplice determinazione ministeriale se trattisi invece di sottufficiali.

Non può disporsi del posto dell'ufficiale o sottufficiale collocato in congedo speciale.

Art. 3.

Durante tale periodo di tempo il personale predetto dipenderà dal Ministero soltanto agli effetti disciplinari e non avrà diritto ad alcun emolumento a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il tempo trascorso in congedo speciale sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado ; tuttavia durante il periodo di congedo speciale gli ufficiali ed i sottufficiali non potranno conseguire promozione. Il tempo suddetto non è computabile agli effetti della legge sulle pensioni.

Per gli ufficiali il congedo speciale è equiparato all'aspettativa per motivi privati, ed il periodo trascorso in tale posizione è computato nel periodo massimo continuativo consentito per tale aspettativa.

Però il personale predetto avrà diritto al riscatto purchè ritorni a prestar servizio effettivo nella Regia aeronautica.

A tale effetto il personale medesimo dovrà produrre la relativa domanda di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data del ritorno in servizio.

Il contributo di riscatto sarà commisurato al 6 per cento dello stipendio o della paga goduti all'atto della riammissione in servizio e la ratizzazione del medesimo, ove non sia versato subito in una sola volta, potrà avvenire suddividendo il contributo in ritenute mensili sullo stipendio o paga, per un periodo di tempo non superiore alla durata del congedo speciale.

Art. 5.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui ai precedenti articoli non potranno essere ricollocati in congedo speciale se non dopo trascorsi almeno due anni dal loro ritorno in servizio effettivo.

Art. 6.

Il personale predetto potrà essere in ogni tempo richiamato dalla posizione di congedo speciale, o in seguito a domanda, oppure quando ciò sia richiesto da esigenze di servizio, o della disciplina, ovvero quando il ministro, a suo insindacabile giudizio, ritenga che le ditte o società, di cui sopra, non rispondano più ai requisiti di organizzazione e di attività di cui al precedente articolo 1 ed infine quando risulti che il personale stesso non presti più servizio di pilota presso le ditte o società per le quali la concessione fu accordata. Il personale stesso ha l'obbligo di denunziare l'interrotto rapporto con la ditta o società.

In caso di inosservanza di tale obbligo, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari che il ministro ravviserà opportune, l'ufficiale sarà collocato d'autorità nella posizione di aspettativa per motivi privati, a decorrere dalla data dell'interrotto rapporto, con la ditta o società ; il sottufficiale incorrerà in una corrispondente perdita di anzianità di grado.

Art. 7.

In deroga alle vigenti disposizioni, il ministro per l'aeronautica ha la facoltà di procedere a nomine in servizio attivo permanente nei ruoli della Regia aeronautica di ufficiali di complemento, già ammogliati, senza l'obbligo di costituire la dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399, quando detti ufficiali siano già in servizio presso la Regia aeronautica alla data di entrata in vigore del presente decreto, o quando dette nomine siano in dipendenza di bandi di concorso emanati anteriormente al 1° aprile 1926 o da emanare in applicazione di disposizioni preesistenti alla data suddetta e riflettenti reclutamenti straordinari.

Art. 8.

Ove già non sia diversamente disposto, è in facoltà del ministro per l'aeronautica di determinare, mediante suo decreto, per ogni singolo esercizio finanziario la ripartizione del numero complessivo dei posti in organico per l'arma e per ciascun Corpo aeronautico tra i loro vari ruoli, caratteristiche, categorie e specialità.

Art. 9.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142, è modificato come segue:

« Per essere promossi a scelta gli ufficiali dovranno inoltre :

- a) aver superato speciali esami da stabilirsi dal Ministero ;
- b) avere la classifica di ottimo od equivalente, da almeno due anni ;
- c) essere compresi entro il primo ventesimo se subalterni, entro il primo ottavo se capitani, entro il primo sesto se maggiori, ed entro il primo quarto se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi ».

Art. 10.

L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica provvisti del brevetto di dirigibile e non del brevetto di pilota di aeroplano è subordinato alla condizione che esista nel grado superiore, secondo le tabelle di formazione dello stormo dirigibili, la necessaria vacanza e che il promovendo abbia tutti i requisiti tecnico-professionali per disimpegnare l'impiego che col nuovo grado dovrebbe assumere in corrispondenza a quanto previsto dalle tabelle stesse.

Ma anche verificandosi tale vacanza, la promozione non potrà aver luogo se non siano stati prima promossi gli ufficiali più anziani dello stesso grado e ruolo idonei all'avanzamento.

Art. 11.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, è abrogato ed è sostituito dal seguente :

« L'ufficiale proveniente dal Regio esercito, che, prima del suo trasferimento nell'Arma aeronautica, abbia iniziato i corsi della scuola di guerra e li abbia com-

più con successo, verrà ad assumere, nel ruolo dell'arma aeronautica, l'anzianità di servizio dell'ufficiale che lo precederebbe nel ruolo di provenienza dopo aver fruito dal vantaggio di cui agli articoli 119 e 121 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

« All'ufficiale che abbia iniziato e compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra dopo il trasferimento nell'Arma aeronautica sarà concesso un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo dell'arma aeronautica — pari ad un ventesimo dell'organico in vigore per il grado rivestito all'atto del compimento dei corsi.

« Se nell'effettuare tale spostamento si dovesse passare ad un grado superiore, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo del proprio grado ed assumerà l'anzianità di servizio in servizio attivo permanente dell'ufficiale che lo segue immediatamente nel ruolo e che abbia avuto andamento normale di carriera.

« In ogni caso l'ufficiale al quale sarà concesso il vantaggio previsto dal presente articolo non potrà sorpassare altro ufficiale che abbia goduto del medesimo vantaggio e che avesse in precedenza maggiore anzianità.

« L'ufficiale che abbia iniziato i corsi della scuola di guerra prima del trasferimento nell'arma aeronautica potrà optare, se più favorevole, per il trattamento previsto dal secondo comma del presente articolo, in relazione al grado rivestito nell'arma aeronautica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, se abbia già compiuto i corsi della scuola di guerra, ed al grado che verrà a rivestire all'atto del compimento dei corsi medesimi ».

Art. 12.

È abrogato il Regio decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1270.

Tuttavia i sottufficiali che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino in congedo provvisorio speciale continueranno a rimanere in tale posizione con le norme stabilite dal sopracitato Regio decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1270.

È abrogato altresì l'articolo 5 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373 concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori » (Numero 412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga dell'attuazione di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 373 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 12 marzo 1926, n. 59).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 7 marzo, 14 maggio, 26 giugno, 2 luglio, 11 ottobre e 31 dicembre 1925, nn. 222, 601, 1047, 1261, 1748 e 2468, sull'ordinamento delle Borse dei valori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine del 1° aprile 1926 stabilito dal Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2468, è prorogato sino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Nell'anno decorso il Senato deliberò la conversione in legge del decreto relativo al diritto di sconto. In quella occasione, su proposta dell'Ufficio centrale, essendone io stesso relatore, il Senato approvò un ordine del giorno, accettato dal Governo, col quale si esprimeva il voto che fosse sollecitata la revisione della legge del 1913 sull'ordinamento delle Borse di commercio.

Questa revisione si attende ancora. Qualche cosa si è fatto con provvedimenti speciali, e da ultimo con quello, molto opportuno, che impone la pubblicazione dell'elenco della specie e della quantità dei titoli contrattati, ma non basta; altro punto assai più grave occorre regolare.

Prego quindi il ministro delle finanze, del quale è nota l'alta competenza in materia, a voler provvedere, di conformità al voto già emesso dal Senato.

ANCONA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA, *relatore*. Come relatore della legge mi associo alle osservazioni che ha fatto l'onorevole Supino, osservazioni alle quali, del resto, ho già accennato nella mia brevissima relazione.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il senatore Supino ha già detto che il Governo ha provveduto con successive disposizioni agli argomenti più importanti della materia. Io non credo che nel momento delicato della finanza si possa ritenere propizia l'occasione per fare un testo unico. Ad ogni modo, terrò conto di tutte le raccomandazioni fatte dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà allo scrutinio segreto dei primi 12 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, concernente il trattamento di previdenza per il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Di Stefano a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DI STEFANO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie;

Conversione del Regio decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco Monumentale « Real Favonaria » di Palermo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Stefano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Auteri Berretta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Battaglieri, Bellini, Beneventano, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonin, Bonzani, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Campostrini, Carrissimo, Catellani, Cattaneo, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cipelli, Cippico, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Conti, Corbino, Corradini, Credaro, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Ame, D'Andrea, De Cupis, Del Pezzo, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo D'Ovidio, Durante.

Fadda, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordano Davide, Giunti, Grandi, Greppi, Gualterio. Imperiali, Indri.

Libertini, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Maragliano, Marcellino, Marchiafava, Marciano, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco, D'Aragona, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Novaro.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palumbo, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pelli Fabbroni, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Podestà, Poggi, Porro, Pullè.

Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Squitti, Stoppato, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Torraca, Treccani.

Valerio, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare (N. 469):

Senatori votanti 183

Favorevoli 175

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo all'assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (N. 554):

Senatori votanti 183

Favorevoli 174

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi (N. 429):

Senatori votanti 183

Favorevoli 175

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile (N. 448):

Senatori votanti 183

Favorevoli 175

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e della Regia guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto Regio decreto-legge ai sottufficiali (N. 475):

Senatori votanti 183

Favorevoli 170

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per

i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 541):

Senatori votanti	183
Favorevoli	173
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume (N. 439):

Senatori votanti	183
Favorevoli	173
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia (N. 258):

Senatori votanti	183
Favorevoli	175
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1926, n. 662, che modifica il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione alla città di Genova di 19 comuni contermini (N. 485):

Senatori votanti	183
Favorevoli	177
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore (N. 467):

Senatori votanti	183
Favorevoli	177
Contrari	6

Il Senato approva.

Norme per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero (N. 532):

Senatori votanti	183
Favorevoli	174
Contrari	9

Il Senato approva.

Delega al Governo ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale (N. 535):

Senatori votanti	183
Favorevoli	172
Contrari	11

Il Senato approva.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Vari senatori hanno proposto che la seduta di domani si inizi alle ore 14.

Metto in votazione questa proposta.

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Domani seduta pubblica alle ore 14 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la difesa dello Stato (N. 568);

II. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica (N. 484);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori (N. 412).

La seduta è tolta (ore 17.30).

AVV. EDOARDO GALLINA